



**Rag. Luigina Andrighetti Frisoni** | Consulente del lavoro | Revisore legale  
**Dott. Marco Frisoni** | Consulente del lavoro | Docente presso Università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza  
**Rag. Silvia Frisoni** | Consulente del lavoro  
**Dott. Alessio Bisceglie** | Consulente del lavoro  
**Dott.ssa Silvia Costa** | Consulente del lavoro  
**Dott. Alberto Balestrini** | Consulente del lavoro

**Circolare n. 261 – 10 Dicembre 2020**

## LA DISCIPLINA DEGLI OMAGGI E DELLE REGALIE DI FINE ANNO IN FAVORE DEI LAVORATORI ALLA LUCE DELLE NOVITÀ DEL DECRETO AGOSTO

In occasione delle festività di fine anno ed in particolare di quelle natalizie, è consuetudine di molte aziende corrispondere pacchi dono o, in generale, omaggi e regalie ai propri lavoratori dipendenti (e assimilati), i quali potrebbero essere confermati anche per la fine dell'anno in corso, nonostante il periodo di indubbia difficoltà.

Si ritiene quindi utile proporre un breve riepilogo sull'argomento, soprattutto alla luce delle importanti novità apportate dal Decreto-Legge n. 104/2020 (c.d. "Decreto Agosto") in merito al trattamento fiscale e contributivo dei beni e dei servizi eventualmente corrisposti a tale titolo.

Com'è noto, le erogazioni potranno essere di due diverse tipologie:

- in denaro – risultando interamente imponibili, sia dal punto di vista fiscale (IRPEF) che contributivo (INPS);
- in natura – risultando non imponibili nel caso non sfiorino il limite previsto dalla normativa in vigore, sia dal punto di vista fiscale (IRPEF) che contributivo (INPS).

Le erogazioni in natura, oggetto della presente informativa, rientrano nelle somme non imponibili purché, nell'intero anno, il loro valore totale non superi il limite massimo pari ad euro 258,23. Nel caso si verifichi il superamento di tale limite, da calcolarsi considerando tutte le erogazioni corrisposte nell'intero anno, il valore totale delle stesse diventerà integralmente imponibile, sia dal punto di vista fiscale che contributivo.

Esclusivamente per l'anno 2020, come già comunicato attraverso precedenti circolari di Studio, il Decreto-Legge 14 Agosto 2020, n. 104, c.d. "Decreto Agosto", recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia durante l'emergenza COVID-19, all'art. 112 ha disposto quanto segue:

***“Limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda (c.d. fringe benefit) ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, TUIR, è elevato a 516,46 euro”.***

Il limite economico citato è posto con riferimento al singolo dipendente e all'intero periodo d'imposta; pertanto, non dovrà essere effettuato alcun riproporzionamento nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia durata inferiore al periodo d'imposta

Nel caso di interruzione del rapporto prima della fine dell'anno, il datore di lavoro è tenuto ad attestare distintamente i singoli importi che non hanno concorso a formare il reddito, così da consentire al dipendente, che inizi un altro rapporto di lavoro nel corso dello stesso periodo d'imposta, di calcolare correttamente le imposte ed i contributi dovuti (conteggi obbligatoriamente in capo al datore di lavoro).

Le erogazioni in natura, è bene ricordare, possono risultare come erogazioni “ad personam” (e non necessariamente quindi riferite alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi) e possono essere riconosciute senza obbligo di sussistenza di particolari motivazioni.

I classici omaggi e regalie concessi ai lavoratori dipendenti consistono solitamente in buoni acquisto (anche online), buoni spesa, buoni carburante, pacchi natalizi o in generi prodotti direttamente ed internamente dall'azienda stessa.

I buoni acquisto (di ogni genere di consumo), concessi dalle aziende ai propri lavoratori, da utilizzare presso gli esercizi commerciali, sono delle vere e proprie erogazioni in natura. Anche se non direttamente riconducibile ad un bene preciso, il buono è espressione di un paniere di beni individuati nel negozio in cui lo stesso buono risulta liberamente spendibile.

Anche il c.d. “pacco natalizio” concesso dalle aziende ai propri dipendenti (come confermato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 59/2008) rientra nel trattamento sopra descritto.

E' bene ricordare, però, che al fine di valutare l'imponibilità fino al limite concesso dalla normativa (258,23 euro o 516,46 eccezionalmente per il solo anno 2020), come indicato ai commi 3 e 4 dell'articolo 51 del T.U.I.R., occorre considerare il valore dell'omaggio/regalie anche con riferimento ad eventuali altri beni in natura (c.d. “fringe benefit”) erogati nell'anno di riferimento, solitamente riguardanti l'autovettura/personal computer/smart-phone in uso promiscuo, l'abitazione ed i prestiti agevolati. Risultano, naturalmente escluse, eventuali dotazioni similari assegnate al lavoratore dipendente al fine esclusivo di rendere la prestazione lavorativa assegnata, in quanto risultano da intendersi come dotazione/attrezzatura aziendale a tutti gli effetti.

A mero titolo esemplificativo, quindi, se ad un dipendente è assegnata l'autovettura ad uso promiscuo (con, si ricorda, contestuale valorizzazione del fringe benefit all'interno del cedolino paga) e lo stesso riceve un buono acquisto del valore di euro 200,00 (ben al di sotto quindi dei limiti previsti dalla normativa), avendo ampiamente superato il limite di esenzione con riferimento a tutti i beni in natura conseguiti nell'anno, tutti i valori (buono spesa "natalizio", incluso) costituiranno reddito da assoggettare a regolare tassazione (IRPEF) e contribuzione (INPS).

Si precisa, infine, che per effetto della assimilazione reddituale a quello di lavoro dipendente, le norme richiamate sono applicabili anche al reddito derivante da collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co).

Lo Studio, come di consueto, rimane sempre disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in merito.

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio invita a consultare il proprio [sito internet](#) così da disporre dell'archivio aggiornato delle ultime circolari, il [canale YouTube](#) del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso il profilo [LinkedIn](#) per poter ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Studio Frisoni e Bisceglie